

AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1175 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Sanità – area delle categorie - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente | firmato |
|-----------------------------------------------|---------|

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| per la C.G.I.L. F.P. | firmato |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| per la C.I.S.L. F.P. | firmato |
|----------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| per la U.I.L. FPL – Sanità | firmato |
|----------------------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| per la Fe.N.A.L.T. | firmato |
|--------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| per il NURSING UP | firmato |
|-------------------|---------|

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Sanità – area delle categorie.

**ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – AREA DELLE CATEGORIE.**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 4, comma 1, punto 2, del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003.

**Art. 2**  
**Contribuzione**

1. Nell'Allegato L) "Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto" del CCPL 2006-2009 di data 11 giugno 2007 del personale del Comparto Sanità, area delle categorie, la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 "Contribuzione" è sostituita dalle seguenti:

- "b) 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, comma 2, con versamento a carico dell'Azienda." con effetto dall'1 gennaio 2024;
- "b) 3% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 1, comma 2, con versamento a carico dell'Azienda." con effetto dall'1 gennaio 2025.

2. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.